



Enrico Mastrofini

## IL PM: QUALI RICETTE?

**M**olti progetti falliscono, nonostante la diffusione delle metodologie di project management che continuano a evolversi con nuovi approcci e buone pratiche. Una delle principali cause di fallimento è senz'altro la carenza di cultura organizzativa nella gestione dei progetti, come spesso abbiamo evidenziato nei numeri scorsi di questa Rivista, con particolare riferimento ai progetti di opere pubbliche.

In questo ambito, un altro aspetto rilevante riguarda l'effettiva utilizzazione di figure professionali con specifiche competenze di project management - Project Manager, Capo Progetto, Program Manager, PMO specialist ecc. - che, purtroppo, nelle gare pubbliche vengono spesso richieste senza includere tra i requisiti nessun titolo specifico che attesti il possesso delle competenze di project management, nonostante siano da molti anni disponibili in Italia diverse qualificazioni e certificazioni di seconda parte rilasciate da organizzazioni internazionali (PMI, IPMA, Prince2) o nazionali (ISIPM), oltre alla Certificazione del project manager riconosciuta da Accredia in conformità alla norma UNI 11648.

In particolare, dopo la pubblicazione della versione aggiornata della UNI 11648:2022, Accredia ha emanato una circolare tecnica (la n. 9/2023) che, tra l'altro, stabilisce quali sono le qualificazioni di seconda parte ritenute conformi per attestare le conoscenze richieste dalla suddetta norma UNI e per consentire l'esonero (parziale o totale) dalle prove scritte di esame da parte degli Organismi di Certificazione (OdC) a tal fine accreditati.

Pertanto ora il quadro normativo è stato definito in maniera chiara; tuttavia, nelle gare pubbliche per lavori e/o servizi in cui viene richiesta la presenza della figura professionale di project manager, le diverse stazioni appaltanti continuano a seguire criteri non omogenei tra loro, talvolta anche in contraddizione con i requisiti definiti nella stessa Norma, che dovrebbe ormai costituire il riferimento istituzionale in materia.

Sarebbe dunque necessario e opportuno che le stazioni appaltanti, nei capitolati di gara in cui viene richiesta la presenza di figure professionali di project manager o (dizione meno preferibile) Capo Progetto, facciano riferimento a requisiti coerenti con tale norma UNI, sia per garantire il possesso delle competenze di project management, sia per evitare interpretazioni opinabili che potrebbero dar luogo a contenziosi e/o ricorsi. Accade infatti spesso che venga richiesto il possesso di una sola particolare qualificazione oppure di una "qualunque" qualificazione di PM (tra l'altro le stazioni appaltanti pubbliche continuano a utilizzare impropriamente il termine "certificazione", che invece deve correttamente riferirsi soltanto alla certificazione di terza parte in conformità con la suddetta norma UNI).

Si auspica quindi che per tali figure professionali sia sempre richiesto, tra i requisiti di partecipazione ovvero quali elementi premiali, il possesso di una qualificazione di project management, facendo esplicito riferimento a quelle considerate equivalenti dalla citata circolare Accredia (PMI/PMP, ISIPM-AV, IPMA B/C, PRINCE2 Practitioner) oltre che la Certificazione del project manager UNI 11648, rilasciata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 4/2013 da OdC accreditati da Accredia, la quale, in quanto di livello superiore, soddisfa sicuramente il requisito richiesto, ovvero possa anche avere maggiore riconoscimento.

Tali requisiti sono perfettamente applicabili anche alla figura del RUP, che nel nuovo codice degli appalti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023, è stato ridefinito come Responsabile di Progetto e al quale è richiesta una «adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management» (cfr. All. I.2 art. 4). Tale prescrizione viene evidentemente soddisfatta tramite il conseguimento di una qualificazione di project management di seconda parte e/o una certificazione e, quindi, le considerazioni precedenti risultano perfettamente applicabili e possono costituire un preciso riferimento per la formazione del personale delle stazioni appaltanti, in particolare nell'ambito del nuovo sistema di qualificazione previsto per le stesse.

Buona lettura!